



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **685**

Numero Settoriale **146**

del **20-12-2022**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ESAMI CLINICI E STRUMENTALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE. CIG ZA83893CD5

Vista la proposta di determinazione num. 146/2022 del 13-12-2022, istruita da DOTT. FABIO SAMPIETRO, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
DOTT. FABIO SAMPIETRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 146 / 2022 del 13-12-2022

avente ad Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ESAMI CLINICI E STRUMENTALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE. CIG ZA83893CD5

Premesso che è in scadenza al 31.12.2022 il servizio di Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente del Comune di Calolziocorte;

Richiamato l'art.32 comma 2 del D.lgs del 50/2016 che, al secondo periodo, prevede nelle procedure di cui all'art.36 comma 2 lettere a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerate le linee guida n. 4 ANAC che esplicitano quanto sopra già esposto, rimarcando come la determina a contrarre o atto equivalente contengano, in modo semplificato (...) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stazione appaltante possa procedere all'affidamento “ per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato, inoltre, l'art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale recita che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art 30 comma 1,34,42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medio-imprese”;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 D.Lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 € trova applicazione quanto prevede l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Visto che :

- risulta vantaggioso procedere, contestualmente all'affidamento in oggetto, anche ad affidare allo

stesso soggetto lo svolgimento degli esami clinici, strumentali di norma previsti dai Piani di Sorveglianza Sanitaria;

- risulta necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto, con contestuale nomina di Medico Competente ad un soggetto che, in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti dall'Amministrazione e della differente tipologia di personale (amministrativi, tecnici, operai, agenti Polizia Locale) possa offrire il servizio con puntualità e garanzia di svolgimento delle visite mediche o presso le sedi municipali o comunque in una zona facilmente raggiungibile dai dipendenti durante gli orari di lavoro;

Vista la vigente Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4” – lotto 9 (Lombardia) che comprende anche i servizi di sorveglianza sanitaria ed effettuazione degli esami clinici/strumentali per il personale dipendente;

Ritenuto di affidare autonomamente il servizio in oggetto in quanto l'Ente necessita di un modello di prestazioni difficilmente compatibile con le gestioni Consip per i seguenti motivi:

- la convenzione Consip attualmente in essere non contempla espressamente la possibilità di avere a disposizione una struttura a breve distanza dalla sede comunale per l'effettuazione di visite urgenti, rilevando a tal fine che una programmazione del servizio senza questa possibilità potrebbe arrecare disagio e/o problemi
- la convenzione Consip non fornisce espressamente una attività di consulenza, per email e telefonica, assolutamente necessaria per la gestione dei rapporti di lavoro in tema di “fragilità”, “positività Covid”, prestazioni sempre rese con tempestività dal precedente affidatario senza alcun maggior onere per l'Ente
- di adottare un “capitolato” maggiormente rispondente alle esigenze organizzative, anche in considerazione dell'assenza di un locale/armadio debitamente funzionale per la conservazione dei fascicoli sanitari dei dipendenti, a cui peraltro può accedere esclusivamente il medico competente
- aver sviluppato una modalità organizzativa-relazionale in un periodo (2020-2022) caratterizzato dall'Ente da cambiamenti di impatto (chiusura del servizio nido con contestuale “internalizzazione” del personale, introduzione del lavoro agile per emergenza Covid che ha imposto una rivisitazione del modello organizzativo, con una maggiore valutazione dello stato di salute a cui il medico del lavoro ha contribuito)
- base di gara elaborata su cifre più basse di quelle previste dalla Convenzione Consip per la parte della Sorveglianza Sanitaria e sulla parte relativa agli esami clinici, strumentali, base di gara che sarà inoltre soggetto a ribasso e il cui corrispettivo sarà liquidato solo ad effettuazione delle prestazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere autonomamente all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, per l'anno 2023-2024;

Ravvisata, pertanto, la necessità di predisporre il presente atto che accorpa anche la determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024;

Riscontrata la disponibilità del Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale che raggruppa l'Università degli Studi di Milano Bicocca, Synlab Italia, ICS Maugeri, che svolge il servizio di medicina del lavoro per circa 80 amministrazioni pubbliche e che presenta una struttura sita in Lecco, regolarmente servita dai mezzi di trasporto pubblico;

Premesso che, in osservanza di quanto sopra richiamato, con la piattaforma SINTEL – procedura id 161491396 è stata pubblicata una procedura per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024, con l'invito della soc. Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale;

Visto l'esito della predetta procedura condotta sulla piattaforma Sintel id 161491396 (scadenza offerte 18.11.2022 ore 12.00) da cui risulta pervenuta l'offerta proposta dal soggetto invitato Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale che ha offerto un ribasso, da applicare a tutte le voci a base di gara pari a 14,35 %, per la cifra complessiva di 6.416,98 € IVA esente (€ 3.208,49 IVA esenti cad per gli anni 2023-2024);

Atteso che l'imponibile assoggettabile ad IVA è solo la parte relativa ad “incarico di sorveglianza sanitaria”, mentre gli altri servizi (visite mediche, esami strumentali e clinici) non sono soggetti ad IVA in base all'art. 10 del DPR n.633/1972, come confermato dalla risoluzione n. 181/E dell'Agenzia delle Entrate in cui si espone che i servizi in oggetto, seppur resi da società di servizi, sono da considerare come il punto 18 del predetto articolo e, pertanto, esenti da imposta;

Visto altresì che sono in corso le verifiche per il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. e ad oggi risultano pervenute le seguenti certificazioni:

- DURC con online in scadenza 04.02.2023 regolare;
- Camera di Commercio Industrie Artigianato e Agricoltura in data 12.12.2022 da cui non risulta alcuna procedura concorsuale;
- annotazioni AVCpass in data 12.12.2022 nulle;
- l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti generali (documentazione scaricata da SINTEL);

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento”, verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di cui trattasi nelle more dell'ottenimento delle restanti certificazioni, con l'avvertenza che nel caso di esito negativo si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale Reg. n. 7 del 25.03.2022 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 1° Settore –Servizi Istituzionali– le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 07.03.2022 e n. 51 del 13.06.2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di procedere all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente del

Comune di Calolziocorte, per il triennio 2023-2024, per un valore complessivo di € 6.416,98 IVA compresa (ove dovuta), mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il portale Sintel di Regione Lombardia - id procedura 161491396, alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in segno di completa accettazione dal soggetto Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale, con sede in Monza, via Martiri delle Foibe n 1 23900 Monza – c.f/p.iva 03052280967;

3. di dare atto che:

- l'oggetto dell'affidamento è il Servizio di Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente del Comune di Calolziocorte e svolgimento esami clinici e strumentali, per il triennio 2023-2024;
 - le principali condizioni contrattuali sono indicate nel foglio patti e condizioni allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - il contratto verrà stipulato mediante affidamento diretto mediante piattaforma SINTEL;
 - l'importo dell'affidamento è stimato in € 6.416,98 IVA 22% inclusa (ove dovuta) a favore di Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale, con sede in Monza, via Martiri delle Foibe n 1 23900 Monza – c.f/p.iva 03052280967;
 - la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 3.208,49 annue per complessivi € 6.416,98 trova copertura nel capitolo 653 del bilancio anni 2023-2024;
 - sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
4. la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12 di ogni anno di competenza;
5. di dare atto che la cifra complessiva di cui al punto 2) è assunta a titolo presuntivo;
6. di attestare che ricorrono le condizioni di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs 267/2000 in quanto la sorveglianza sanitaria è funzione attribuita dal D.Lgs 81/2008 e smi al datore di lavoro e il mancato affidamento del servizio in oggetto potrebbe pregiudicare l'attività dell'Ente in tema di salute e sicurezza del personale dipendente;
7. è stato acquisito il seguente CIG ZA83893CD5;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
9. di disporre che la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento sarà disposta a ricevimento fattura elettronica in formato elettronico (codice univoco ufficio UF15SW) dal Servizio Personale con successivo provvedimento, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale di Contabilità;
10. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:
- a. la ditta (...) - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - b. la ditta (...) - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria,

c. la ditta (...) - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

11. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Servizi Economico-Finanziari e di darne comunicazione alla Giunta Comunale e alla ditta Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale;

Li 13.12.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Sampietro